

O.d.G. del **30/07/2018**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2018 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, EX ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione sul governo societario, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegata Relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2017, per la sua approvazione **[Allegato n. 1]**."

La relazione in questione è redatta in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di*

legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) *programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.*

Il programma di misurazione del rischio aziendale di AMAT S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
3. la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore ad 1;
6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
7. gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali $[(\text{crediti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ e $(\text{debiti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'individuazione delle soglie di allarme e le percentuali di scostamento sopra indicate sono inizialmente individuate in questa fase di prima applicazione dell'adempimento in questione, fatta salva la possibilità di rideterminarle successivamente, ad opera tanto del Consiglio di amministrazione quanto dell'Assemblea dei soci.

La Relazione allegata riporta i valori dei suddetti sette indicatori per l'esercizio 2017 e per i due precedenti, evidenziando, in relazione a ciascuno di essi, se la soglia di anomalia sia o meno superata.

In estrema sintesi si può affermare che solo due dei sette indicatori evidenziano il superamento della soglia di allarme, ovvero l'indice di struttura finanziaria e l'indice di disponibilità finanziaria, ma entrambi tali indicatori mostrano un progressivo miglioramento tra il 2015 ed il 2017.

La Relazione riporta anche la valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016) con altri strumenti, fornendo evidenza delle procedure e dei regolamenti adottati dalla Società, quali, ad esempio, il Sistema di Gestione Integrato, conforme e certificato

rispetto alle norme EN ISO 9001:2008 ed il Sistema Unitario, elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 costituisce parte integrante ed essenziale del suddetto sistema. Nell'ambito di tale Sistema unitario, AMAT S.p.A. ha adottato un Codice etico, che si configura quale sistema di autodisciplina aziendale.

L'esame degli indicatori, effettuata al termine della Relazione, fornisce alcune possibili soluzioni per il miglioramento degli indicatori che hanno superato la soglia di allarme, segnatamente a causa dell'insufficiente patrimonializzazione della Società, come peraltro più volte rappresentato dalla stessa e come indicato dallo stesso Comune di Taranto nel proprio Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 05/05/2016.

Si propone, pertanto, l'approvazione dell'allegata Relazione sul governo societario, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Capo Ripartizione Controllo di gestione – Dott.ssa Marilena Passeretti _____

Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo _____



Il Direttore Generale – Ing. Massimo Dicecca _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare dell'allegata Relazione sul governo societario, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, da sottoporre all'Assemblea dei Soci unitamente all'approvazione del Progetto di bilancio 2017 e da pubblicare contestualmente al Bilancio d'esercizio.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4 DEL D.LGS. 175/2016

Finalità

La presente relazione è redatta in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.
- Il successivo art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento

della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

In sostanza nell'art. 14, c. 2 e ss. si evidenzia come il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale e come siano gli amministratori della società i soggetti demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

È importante che i suddetti indicatori risultino coerenti ed integrati con le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 147-quater ("Controlli sulle società partecipate non quotate") del D.Lgs. n. 267/2000, il quale statuisce:

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione

superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

La Società

L'AMAT (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) è una società per azioni costituita dal Comune di Taranto a seguito di trasformazione, avvenuta in data 12 gennaio 2001, della preesistente Azienda speciale. Attualmente la Società ha un capitale sociale di € 2.340.463,00 interamente versato e detenuto dal Comune di Taranto.

La Società ha come oggetto i seguenti servizi di interesse generale, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
- b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parchimetri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano, aree di parcheggio e stazionamento per camper e autocaravan;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

I servizi svolti

L'AMAT svolge i servizi di **TPL automobilistico**, sviluppando la parte preponderante della propria percorrenza nel territorio comunale (7.003.255 km/anno autorizzati sul totale di 8.391.012,

pari a circa l'84%). Il rapporto tra Comune di Taranto ed AMAT è regolato da un contratto di servizio sottoscritto in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.

Oltre ai predetti servizi automobilistici ricadenti nella competenza di programmazione e di amministrazione del Comune di Taranto, dal quale Ente ha ricevuto il relativo affidamento attraverso il modello gestorio dell'"*in house providing*", l'AMAT esercita il servizio di trasporto pubblico automobilistico suburbano che interessa i territori dei comuni finitimi di Leporano e di Statte, sviluppando la percorrenza annua di 1.387.757 km autorizzati (16% del totale circa). La Provincia di Taranto ha affidato, nel corso del 2004, la gestione della rete suburbana attribuita alla sua competenza, comprendente le predette linee per Leporano e per Statte gestite dall'AMAT, al Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tra.A.P.), risultato aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica appositamente espletata.

Il Co.Tra.A.P., a sua volta, ha demandato all'AMAT la gestione dei servizi già esercitati dalla stessa, in qualità di consorziata con quota pari al 2%, regolando i rapporti con apposito contratto di servizio, sottoscritto dal Consorzio e dalla Società in data 11 febbraio 2005 ed avente durata novennale compresa tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2013. Attualmente il Contratto di servizio è in proroga sino al 30 giugno 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4°, della Legge regionale 30/12/2013, n° 45.

La rete del trasporto pubblico urbano di Taranto, affidata all'AMAT con la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto n. 102 del 22/12/2003, comprende anche un servizio di **trasporto pubblico effettuato con modalità marittima**, per il quale detto Comune detiene specifica delega amministrativa conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 996 del 01/07/2003. Con successiva deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale ha qualificato come servizio "*minimo*", quindi con oneri a carico del bilancio regionale, il servizio stagionale di collegamento dell'isola di San Pietro, attivato con la stagione estiva 2007, previa sottoscrizione con il Comune del relativo contratto di servizio.

Con l'ulteriore deliberazione n° 780 del 13/05/2009, la Giunta Regionale Pugliese ha autorizzato l'estensione del servizio stagionale di trasporto marittimo, assentito con la deliberazione n. 618 del 21/05/2017, ai mesi di aprile e maggio, con la primaria finalità di corrispondere alla domanda di trasporto degli istituti scolastici. Con il medesimo provvedimento la Giunta ha rideterminato il corrispettivo chilometrico spettante all'AMAT per la nuova percorrenza complessiva autorizzata nel periodo di effettuazione del servizio (1° aprile - 15 settembre di ogni anno).

Il servizio è attualmente regolato nel medesimo contratto di servizio sottoscritto per il trasporto pubblico con modalità automobilistica, in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.

A decorrere dal 1° agosto 2007 l'AMAT S.p.A. svolge, per conto del Comune di Taranto, anche la **gestione della sosta regolamentata** nel centro cittadino, a seguito di affidamento diretto nella forma dell'"*in house providing*", deliberato dall'Amministrazione Comunale sulla base di un dettagliato piano economico atto a dimostrare la convenienza economica di tale modello di gestione per l'Ente affidante. L'affidamento della riscossione dei proventi della sosta tariffa-

ta è attualmente regolato da un contratto di servizio di durata quinquennale, sottoscritto in data 02/03/2017, con scadenza fissata al 31.12.2022.

L'AMAT S.p.A. ha nel proprio organico circa 450 addetti, impiegati nei diversi servizi ad essa affidati. Ha in dotazione circa 160 autobus con i quali è chiamata a percorrere, annualmente, circa 8'400'000 chilometri, oltre a 2 motonavi (noleggiate dalla Società A.C.T.V. di Venezia), con le quali totalizza annualmente oltre 8'200 km / anno di percorrenza.

L'AMAT S.p.A. serve circa 11'000'000 viaggiatori annui che utilizzano il trasporto su gomma e poco meno di 100'000 viaggiatori che utilizzano le motonavi aziendali.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016)
--

Il programma di misurazione del rischio aziendale di AMAT S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una **"soglia di allarme"**, il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
3. la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore ad 1;
6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
7. gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali $[(\text{crediti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360 \text{ e } (\text{debiti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'individuazione delle soglie di allarme e le percentuali di scostamento sopra indicate sono inizialmente individuate in questa fase di prima applicazione dell'adempimento in questione, fatta salva la possibilità di rideterminarle successivamente, ad opera tanto del Consiglio di amministrazione quanto dell'Assemblea dei soci.

Nel merito, l'analisi del bilancio 2017, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data ____/2018 e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea dei Soci, evidenzia le seguenti risultanze:

Indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale

	SOGLIA DI ALLARME	RISULTANZE			ANOMALIA
		2015	2016	2017	
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B)	Differenza positiva			NO
2	Le perdite di esercizio cumulative negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	Nessuna perdita			NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	Nessuna esprime dubbi sulla continuità aziendale			NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 30%	0,40	0,48	0,58	SI
5	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	0,09%	0,27%	0,22%	NO
Altri elementi di analisi (non considerati indici di rischio, ma elemento di analisi del peso degli oneri finanziari)					
6	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	0,48	0,50	0,64	SI
7a	Gli indici di dilazione dei crediti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano il 40% dell'attivo	19,95	20,07	18,67	NO
7b	Gli indici di dilazione dei debiti commerciali [(debiti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano il 40% del passivo	185,80	141,13	118,68	NO

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	AMAT S.p.A. ha adottato i seguenti regolamenti interni: - Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; - Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato; - Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni;
b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'Azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta;
c)	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	Nell'adunanza del 31/01/2018, l'Organo amministrativo di AMAT S.p.A. ha approvato il Sistema Unitario, elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 costituisce parte integrante ed essenziale del suddetto sistema; Nell'ambito di tale Sistema unitario, AMAT S.p.A. ha adottato un Codice etico, che si configura quale sistema di autodisciplina aziendale.
d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.	AMAT S.p.A. ha implementato un Sistema di Gestione Integrato, conforme e certificato rispetto alle norme EN ISO 9001:2008.

Esame degli indicatori

L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come il solo indicatore non rientrante nelle soglie individuate di assenza di rischi sia costituito dall'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso.

Tuttavia, sebbene in termini assoluti l'indicatore in questione presenti valori che oltrepassano la soglia di rischio, va valutata positivamente la sua dinamica nel triennio considerato (2015 = 0,40; 2016 = 0,48; 2017 = 0,58), che presenta un costante incremento e che raggiunge nel 2017 un valore non troppo distante da quello di 0,70 che delimita la soglia di rischio.

I valori dell'indicatore in questione sono legati all'insufficiente patrimonializzazione della Società, come peraltro più volte rappresentato dalla Società e come indicato dallo stesso Comune di Taranto nel proprio Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 05/05/2016.

In tale documento di delinea un percorso di ricapitalizzazione della Società da attuarsi senza conferimenti in denaro, ma con la sottoscrizione di un aumento di capitale da versare attraverso l'estinzione per compensazione di crediti vantati dal Comune di Taranto nei confronti di AMAT S.p.A., per un importo di € 6.867.029,37, risalenti ad oltre 15 anni addietro e originatisi in periodi antecedenti alla trasformazione dell'Azienda in società per azioni.

Si aggiunga che l'aumento di capitale sopra descritto rappresenterebbe il primo della storia dell'Azienda, fatta eccezione per quello deliberato nel corso dell'Assemblea straordinaria del 15/12/2008, di natura tecnica e non gestionale, con il quale si ripristinò il capitale sociale esistente prima della svalutazione dei crediti vantati dall'AMAT nei confronti del Comune di Taranto a seguito della procedura di risanamento finanziario dello stesso.

Anche l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, non rientra nelle soglie predefinite. Tuttavia tale indicatore non è ricompreso tra gli indici di rischio, ma è considerato esclusivamente quale elemento di analisi del peso degli oneri finanziari sostenuti dall'Azienda. Anche il valore in questione, in ogni caso, presenta un trend di costante miglioramento (2015 = 0,48; 2016 = 0,50; 2017 = 0,64).

Conclusioni

L'attuale Consiglio di amministrazione, in carica da pochi giorni, tenuto conto della ancora limitata conoscenza dei processi aziendali e dei relativi controlli, pur avendo preso atto della situazione generale della Società, non è in grado di esprimere giudizi sull'efficacia del Sistema di controllo interno sopra rappresentato.

Sulla base delle evidenze sin qui rappresentate e relative principalmente alla struttura di governo societario in funzione nell'esercizio 2017, in considerazione delle informazioni acquisite dalle strutture aziendali, appare che il Sistema di controllo interno di AMAT S.p.A. presenti una struttura organizzativa mediamente adeguata alla complessità aziendale ed all'esercizio delle attività di pubblico interesse affidate alla Società.

Il Consiglio di amministrazione considera la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema di controllo interno, avvalendosi di tutte le strutture aziendali coinvolte, tra le priorità della propria attività.

All'esito di tali analisi, il Consiglio di amministrazione si riserva di esprimere la necessità di integrare o aggiornare l'attuale insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a

consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi.

Il Sistema di controllo interno è infatti soggetto ad esame e verifica periodici, che devono tenere conto dell'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento.

La presente relazione viene pubblicata contestualmente al Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Taranto, 30/07/2018

**Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Ing. Alessandro SPINELLI)**

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016

Finalità

Le presenti linee guida vogliono fornire una disciplina di minima per l'applicazione di un "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto al comma 2 dell'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), fermo restando, per i singoli comuni e società interessate, la possibilità di ampliare tali previsioni fino a configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, che non è però quanto viene richiesto dal Testo Unico delle Società Partecipate, che si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche socie e di un altrettanto variegato universo di società partecipate.

Si ricorda che l'art. 6, c. 2 prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

E che il comma 4 stabilisce a sua volta:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

In sostanza:

- Il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato obbligatoriamente dalle sole società a controllo pubblico (e non da tutte le società partecipate) a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016 (termine ordinatorio e non perentorio);



- L'assemblea dei soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio;
- Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sulla gestione, per chi redige il bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quel allegato al bilancio in "amministrazione trasparente".

In ogni caso si ricorda che già l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali un dovere di monitoraggio di tutte le società partecipate (e non solo delle controllate) e che quindi quanto proposto dalle Linee Guida potrebbe essere utile come riferimento anche in questo caso.

L'art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

In sostanza l'art. 14, c. 2 e ss., ritengono che il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".



È altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

Scopo delle Linee Guida, in sostanza, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si propongono, pertanto, anche modalità di controllo interno del fenomeno, nonché indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e ss. e che siano coerenti ed integrate con le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), di cui al D.Lgs. 267/2000, che statuisce:

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali



con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Le presenti Linee Guida non si applicano alle società in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali.



La soglia di allarme

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

Le percentuali di riferimento dovranno essere individuate da ciascuna società in maniera coerente con le specificità proprie del settore di riferimento e con i principi di equilibrio economico finanziario della gestione

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore all’X% (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore all’X%;
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore all’X%;
- 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore all’X%

Si chiede inoltre di calcolare, pur non considerandoli indici di rischio ma come elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, anche i seguenti indicatori:

- 6) l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti
- 7) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine ($360/\text{fatturato}/\text{crediti a bt}$ e $360/\text{fatturato}/\text{debiti a bt}$)



Compiti degli organi sociali

L'organo di amministrazione deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

L'organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'organo di controllo interno e alla società di revisione se incaricata.

L'organo di controllo interno, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea i soci, esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 5 (Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale) gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2.

Entro i 2 mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della assemblea dei soci.